

# **CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIRIGENTI DI PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE**

Indice:  
31/01/2014 CCNL

## **Art. 18 Previdenza e assistenza sanitaria a carattere integrativo**

1. Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico di categoria e l'assistenza sanitaria integrativa, sono disciplinate dalle apposite separate intese sottoscritte tra le Parti ed alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, costituendo parte integrante del presente CCNL (Allegati n. 9, 10 e 12).
2. I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle Parti stipulanti.

## **Art. 24 Previdenza complementare**

La disciplina in materia di previdenza complementare è regolata dagli Accordi 11/4/2011 (Allegato n. 14) e 16/6/2011 (Allegato n. 15) e successive intese tra le Parti, che sono parte integrante del CCNL.

## **ALLEGATO 10 - Verbale di accordo sulla previdenza complementare per i dirigenti**

Il giorno 31/1/2014, in Roma tra CONFAPI e FEDERMANAGER

- visto l'Accordo del 22/12/2010 (NOTA 1)
  - visto l'Accordo del 5/12/2007 (NOTA 2) con riguardo ai criteri e alle misure della contribuzione al Previdapi a carico dell'impresa e a carico dei dirigenti;
  - visto l'Accordo del 21/12/2004 (NOTA 3), con il quale sono state fissate le quote dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto destinate al fondo Previdapi;
- si conviene quanto segue
- 1) con decorrenza 1/12/2014, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo che vi aderiranno il contributo annuo a carico dell'azienda di cui al punto 2 lett. a) del verbale di accordo 22/12/2010 non può risultare inferiore a € 4.800 (quattromilaottocento/00);
  - 2) il confronto tra il contributo minimo come definito al precedente punto 1) e la contribuzione come determinata al punto 2) lett. a) del verbale di accordo 22/12/2010 deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente. Le eventuali differenze dovranno essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente;
  - 3) il punto 4) dell'accordo 22/12/2010 è sostituito dal seguente:  
La contribuzione di cui alla lettera a) del precedente punto 2) corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto della contribuzione minima complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del dirigente. E' facoltà del datore di lavoro versare ulteriore contribuzione, senza limiti di massima, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previdapi, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente.
  - 4) si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificate dal presente accordo.

**- Nota 1 -**

Il giorno 22/12/2010, in Roma tra CONFAPI e FEDERMANAGER

- visto l'Accordo del 5/12/2007 con riguardo ai criteri e alle misure della contribuzione al Previndapi a carico dell'impresa e a carico dei dirigenti;

- visto l'Accordo del 21/12/2004, con il quale sono state fissate le quote dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto destinate al fondo Previndapi;

convengono

di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAPI - Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate:

1) Con decorrenza 1/1/2011 la quota del l'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto destinata al Fondo Prcvindapi è fissata nella seguente misura:

a) 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, per i dirigenti di cui all'accordo 26/10/1989:

b) 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, per i dirigenti di cui all'accordo 6/2/1996 non rientranti tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993;

c) integrale accantonamento annuale del TFR, per i dirigenti di cui all'accordo 6/2/1996 rientranti tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993.

2) Le Parti convengono altresì che, sempre con decorrenza 1/1/2011 per tutti i dirigenti iscritti al Previndapi o che vi aderiranno la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita:

a) a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 150.000.00 (euro centocinquantamila/00) annui;

b) a carico di ciascun dirigente, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a).

3) Agli effetti del precedente punto 2) fanno parte della retribuzione globale lorda tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera.

4) La contribuzione di cui alla lettera a) del precedente punto 2) corrisponde alla misura minima a carico del datore di lavoro. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto dell'aliquota minima, pari al 8%. complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del dirigente. E' facoltà del datore di lavoro versare ulteriore contribuzione., senza limiti di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previndapi, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente.

5) Nel caso di periodi inferiori all'anno, i limiti annui di cui al punto 2), lettera a), si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

6) La contribuzione di cui alla lettera b) del precedente punto 2) corrisponde alla misura minima a carico del dirigente, salvo quanto previsto al precedente punto 4) secondo periodo; rimane sua facoltà versare ulteriore contribuzione al Fondo, senza limite di massimale.

7) Si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificate dal presente accordo.

**- Nota 2 -**

Il giorno 5/12/2007, in Roma tra CONFAPI e FEDERMANAGER

- Visto l'Accordo del 21/12/2004, con il quale sono state fissate le quote dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto destinate al fondo Previndapi;

- Visto il medesimo accordo del 21/12/2004, con il quale sono state fissate le quote a carico dell'impresa e del dirigente, relative alla contribuzione al Fondo Previndapi ai fini della previdenza complementare;

convengono che:

con effetto a far data dal 1/1/2008, ferma restando la misura minima dei contributi al Previndapi a carico delle imprese, pari al 4 % e a carico dei dirigenti, pari al 4%, stabilita dai precedenti accordi, il datore di lavoro e il dirigente determinano liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione

posta a suo carico , con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto dell'aliquota minima, pari al 8%, complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del dirigente.

In caso di miglioramento dei limiti di deducibilità fiscale dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari nel corso della durata del presente contratto, le parti adegueranno le misure contributive stabilite dagli accordi vigenti sulla base di una specifica intesa.

### **- Nota 3 -**

Verbale di accordo sulla previdenza complementare

Il giorno 21/12/2004, in Roma tra CONFAPI e FEDERMANAGER

- visto l'Accordo del 3/4/2003, con il quale è stato previsto il rafforzamento del sistema di previdenza complementare (Previndapi). da realizzare mediante incremento delle quote di contribuzione derivanti dall'accantonamento annuale del TFR;

- visto il medesimo Accordo del 3/4/2003, con il quale è stato altresì previsto di incrementare, ove intervenga l'innalzamento dei limiti di deducibili fiscali dei versamenti, le attuali aliquote di contribuzione;

- valutare le disposizioni contenute nella legge delega di riforma previdenziale n. 243 del 22/8/2004, che prevedono la fissazione di limiti di deducibilità in valore assoluto e in percentuale del reddito imponibile, con applicazione di quello più favorevole all'interessato;

- considerata l'opportunità di stabilire fin d'ora la misura di incremento della quota di contribuzione a carico delle aziende, subordinandone la decorrenza al momento di entrata in vigore delle nuove e più favorevoli disposizioni fiscali;

tutto quanto sopra considerato convengono

di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PREVINDAPI - Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate:

1) Con decorrenza 1/1/2005 la quota dell'accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto destinata al Fondo Previndapi è fissata nella seguente misura:

a) 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, per i dirigenti di cui all'accordo 26/10/1989;

b) 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, per i dirigenti di cui all'accordo 6/2/1996 non rientranti tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993;

c) integrale accantonamento annuale del TFR. per i dirigenti di cui all'accordo 6/2/1996 rientranti tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/1993.

2) Le Parti convengono altresì che a seguito della revisione della disciplina fiscale delle contribuzioni versate alle forme di previdenza complementare e con decorrenza dal primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di deducibilità:

a) la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi:

I) fino al limite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) annui per i dirigenti di cui all'accordo 26/10/1989;

II) fino al limite di € 100.000,00 (euro centomila/00) annui per i dirigenti di cui all'accordo 6/2/1996.

b) la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a) ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dal predetto punto.

3) Agli effetti del precedente punto 2) l'anno parte della retribuzione globale lorda tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi evo indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Per i dirigenti di cui all'accordo 6/2/1996 sono escluse dalla retribuzione globale lorda anche le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

4) Nel caso di periodi inferiori all'anno, i limiti annui di cui al punto 2). lettera a), si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

5) La contribuzione di cui al punto 2), lettera a), attesa la sua finalità esclusivamente previdenziale, non determina riflessi ad alcun altro effetto.

6) Le parti effettueranno entro il 28/2/2005 una verifica sullo stato di attuazione della legislazione in materia con particolare riguardo alla destinazione del TFR ed alla deducibilità fiscale dei contributi ai Fondi pensione e, nel caso in cui a tale data, la prevista revisione non si fosse realizzata, assumeranno le conseguenti determinazioni in ordine all'attuazione dei contenuti del presente

accordo. Nella stessa occasione sarà effettuata anche una verifica sull'assetto della riforma previdenziale.

---